



COMUNE DI ORCO FEGLINO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2025

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **19:00**, nella sede comunale, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
DURANTE/SIMONE	Sindaco	Presente in sede
MORETTO/FRANCESCA	Consigliere	Assente
VIGNOLA/ANDREA	Consigliere	Presente in sede
VERGANO/Alessandro	Consigliere	Presente in sede
BENNE/MARIA MILVA	Consigliere	Presente in sede
CARRARA/GIANLUCA	Consigliere	Presente in sede
COSENZIO/ANNA	Consigliere	Presente in sede
ROCCA/MAURIZIO	Consigliere	Presente in sede
SAVIO/MARCO	Consigliere	Presente in sede
MERLINO/MARCELLO	Consigliere	Presente in sede

Totale presenti 9

Totale assenti 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Gaggero Michela, presente in sede, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Durante Simone nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 5 del 29/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22/03/2023 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/12/2022 il quale all'articolo 12 demanda al

Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
 - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);*

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 11 del 23/02/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I (I, II, III, IV) così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*.

Vista la nota prot. n. 66866 pervenuta allo scrivente Comune in data 14/12/2023, avente ad oggetto *"Comunicazione per assunzioni funzioni, modifica organico e determinazione dei costi di funzionamento della segreteria d'area omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti"* tramite la quale la Provincia di Savona ha comunicato quanto segue: *"per tutti i Comuni appartenenti all'Area Omogenea, con l'affidamento del servizio di gestione integrata per i 65 Comuni del Bacino di Affidamento Provinciale (contratto Provincia di Savona - SAT S.p.A.) [...], è iniziato il nuovo corso della gestione dei rifiuti che ha messo fine alla fase transitoria prevista dalla Legge Regionale n° 1 del 24 febbraio 2014 e s.m.i. Sotto questo profilo la Provincia di Savona, attraverso l'operato della Segreteria dell'Area Omogenea, ha dunque assunto in pieno il ruolo di ETC/EGATO con tutte le incombenze del caso"*;

Dato atto che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con determinazione dirigenziale n. 1083 del 24/4/2024 la Provincia di Savona in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Preso atto quindi che il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore con nota prot. n. 1870 del 24/4/2024, ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ed integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R quantificate in € 1.577,00,

ammonta € 157.216,00 adottato dal Consiglio comunale, con atto n. 11 del 24/04/2025, che rappresenta il totale complessivo sulla base del quale devono essere determinate le tariffe;

Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 10 febbraio 2025 nelle quali, da un lato "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..." e dall'altro si prevede che "... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

Dato atto quindi che in applicazione delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 10 febbraio 2025 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2025 relativamente al Comune di Orco Feglino è complessivamente pari ad € 120.921,88;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Economico Finanziario risulta superiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati e lo scostamento è determinato da maggiori costi del servizio;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025, complessivamente pari ad € 157.216,00, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 32.891,00
COSTI VARIABILI € 124.325,00

Visto l'articolo 20 comma 3 del Regolamento TARI, che prevede la riduzione del 10% sia nella quota fissa che nella quota variabile, alle seguenti categorie che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici (art. 183 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006):

- a. Alberghi con ristoranti;
- b. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
- c. Plurilicenze alimentari,

Dato atto che la predetta agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 la cui copertura è prevista al Cap. 1285 del bilancio di previsione 2025, sufficientemente capiente;

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:

COSTI	PARAMETRO	COPERTURA
Costi fissi	Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	83%
	Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	17%

Costi variabili	Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	79%
	Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	21%

come evidenziato nell'allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Osservato che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno,
- salvo aggiornamenti da parte di ARERA;

Visto il DPCM del 21/1/2025 n.24 attuativo dell'art. 57-bis del D.L. n.124/2019 che introduce il bonus sociale Tari per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico;

Vista la deliberazione ARERA 1/4/2025 n.133/2025/R/Rif che all'art.2 prevede che dal 1/1/2025 sia istituita la componente perequativa UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti quantificabile in 6 euro/utenza per anno da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani (domestiche e non domestiche), in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 - ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: "Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo";

Ritenuto pertanto di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 25 comma 2 del Regolamento TARI, nel seguente modo:

- **31 ottobre 2025**: rata di acconto pari al 60% di quanto dovuto per l'anno 2025;
- **02 dicembre 2025**: rata a saldo, calcolata con le tariffe approvate per l'anno 2025;

Richiamata la deliberazione ARERA n.133/2025/R/rif - art. 3.1 - che ha derogato a quanto disposto dall'art. 26.2 del TQRIF - deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif;

Visto l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione,

anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. richiamate le premesse,

- di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato con determinazione dirigenziale n. 1083 del 24/4/2024 dalla Provincia di Savona in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) è stato adottato dal Consiglio comunale con atto n. n. 11 del 24/04/2025;
- di prendere atto che il costo complessivo del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2025 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI - è pari a €. 157.216,00 (al netto del contributo Miur e al recupero dell'evasione TARI pari ad € 1.577,00=) così come definito nel Piano Finanziario e nei documenti ad esso allegati, adottato con delibera del Consiglio Comunale sopracitata e valido per il biennio 2024-2025;
- di quantificare in € 157.216,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025, al netto del Tributo Provinciale -TEFA-, dando atto che con le tariffe di cui al punto successivo è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- di determinare per l'anno 2025 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, come evidenziato nell'**Allegato A**), che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, specificando che la ripartizione in questione viene stabilita in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze in sostanziale continuità con il passato:

COSTI	PARAMETRO	COPERTURA
Costi fissi	Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	83%
	Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	17%
Costi variabili	Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	79%
	Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	21%

2. di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le **lettere B) e C)** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
4. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, determinate con Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

- *UR3,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti quantificabile in 6 euro/utenza per anno da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani (domestiche e non domestiche), salvo aggiornamenti da parte di ARERA;
- 5. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2025 :
 - **acconto** – scadenza 31 ottobre 2025 nella misura del 60% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2025;
 - **saldo** – scadenza 2 dicembre 2025 a conguaglio di quanto già versato;
- 6. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);
- 7. di dare atto, conformemente alle vigenti normative, che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2025;
- 8. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Si rimette la presente proposta al Consiglio Comunale ai fini dell'adozione del relativo atto;

Si chiede, nel contempo, che l'atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile per il rispetto dei termini di scadenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ENTRA in aula il consigliere MERLINO Marcello, consiglieri presenti n. 9;

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti n. 9 favorevoli, n. // astenuti, n. // contrari, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2025";
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Amministrativo-contabile per quanto di competenza.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti n. 9 favorevoli, n. // astenuti, n. // contrari, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per il rispetto dei termini di scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. Simone Durante
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Gaggero Michela
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO FEGGLINO
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

PARERE FORMULATO AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000

ALLEGATO alla proposta di deliberazione n. 26 del 26/03/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI
VERSAMENTO – ANNO 2025**

Per la regolarità contabile: si esprime parere favorevole

Lì 22/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lottero Elisa
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO FEGLINO
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

PARERE FORMULATO AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000

ALLEGATO alla proposta di deliberazione n. 26 del 26/03/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI
VERSAMENTO – ANNO 2025**

Per la regolarità tecnica: si esprime parere favorevole

Lì 22/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lottero Elisa
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO FEGLINO
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D. LGS. N. 267/2000

ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2025 del 29/04/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI
VERSAMENTO – ANNO 2025.**

Certifico io Messo Comunale, che copia della deliberazione sopraccitata è stata pubblicata il giorno 02/05/2025 all'Albo Pretorio online del Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000.

Lì 02/05/2025

IL MESSO
Cinzia Oliveri
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO FEGLINO

Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' AI SENSI ART.134 C. 3 DEL D. LGS. N. 267/2000

ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2025
--

Divenuta esecutiva in data 13/05/2025

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio online del Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione

Orco Feglino, lì 14/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gaggero Michela
(firmato digitalmente)

RIPARTIZIONE COPERTURA COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Analisi dei costi relativi al servizio per l'anno 2025

Il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Anche alla luce della nuova disciplina dettata con Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, viene confermata l'impostazione destinata alla copertura dei costi efficienti. Tuttavia l'Autorità ha previsto una ripartizione dei costi in Fissi e Variabili in perfetta adesione a quanto prescritto con DPR 158/1999 (Metodo Normalizzato). Il Comune di Orco Feglino non si è avvalso della facoltà di determinare le tariffe ai sensi dell'art. 1 comma 652 L. 147/2013 ma ai sensi dell'art. 1 comma 651 della L. 147/2013 che prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Alla luce di ciò, ai fini della determinazione della tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali del servizio e costi variabili, così definiti:

- i **costi generali del servizio** sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e dovuti da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata dall'utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica e dei cimiteri nonché dell'attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la riscossione del tributo)
- i **costi variabili** sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica.

Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento

Al fine di determinare la tariffa è necessario ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche di cui al comma 658 della L. 147/2013. Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza;
- c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso i seguenti criteri:

- la superficie a ruolo complessiva riferita ai **costi variabili** è di mq. 62.440,70 (utenze domestiche e non domestiche) di cui
 1. Utenze domestiche mq. 51.476,96 -> 82,44%
 2. Utenze non domestiche 10.963,74 -> 17,56 %

- la superficie a ruolo complessiva riferita ai **costi fissi** è di mq. 88.216,70 (utenze domestiche e non domestiche) di cui
 3. Utenze domestiche mq. 77.752,96 -> 87,57 %
 4. Utenze non domestiche 10.963,74 -> 12,43 %

Dato atto che questo il gestore del servizio non è ancora in grado di fornire dati puntuali per la corretta ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, compresi dati precisi circa le quantità prodotte dalle due macrocategorie di utenza, e che pertanto a fronte di tale calcolo risulta che la percentuale di costi fissi da imputare alle utenze domestiche è pari all'83,00% e quella da imputare alle utenze non domestiche è pari al 17,00% e che la percentuale di costi variabili da imputare alle utenze domestiche è pari a 79,00% e quella da imputare alle utenze non domestiche è pari a 21,00%.

Per quanto sopra evidenziato, considerato altresì che le utenze non domestiche sono pari a n.50 rispetto a quelle domestiche che sono pari a n. 562, si approva la seguente ripartizione percentuale:

COSTI	PARAMETRO	COPERTURA
Costi fissi	Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	83%
	Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	17%
Costi variabili	Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	79%
	Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	21%

Il gettito teorico è suddiviso quindi nel seguente modo:

Ripartizione del gettito tra macro-categorie

Gettito	Totale	Importo utenze domestiche	Importo utenze non domestiche
Tariffa fissa	32.891,00	27.299,53	5.591,47
Tariffa variabile	124.325,00	98.216,75	26.108,25
<i>Totale UD e UND</i>	<i>157.216,00</i>	<i>125.516,28</i>	<i>31.699,72</i>

TARIFFE TARI ANNO 2025**UTENZE DOMESTICHE**

	Nucleo	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/anno)
Unità domestica	1	0,340688	114,167639
Unità domestica	2	0,397469	205,501750
Unità domestica	3	0,438027	228,335278
Unità domestica	4	0,470474	296,835861
Unità domestica	5	0,502920	331,086153
Unità domestica	6 o più componenti	0,527255	388,169972

Coefficienti QUOTA FISSA: KA

Utenze domestiche	NORD
1 componente	0,84
2 componenti	0,98
3 componenti	1,08
4 componenti	1,16
5 componenti	1,24
6 o più componenti	1,30

Coefficienti QUOTA VARIABILE: KB

Utenze domestiche	Kb min	Kb medio	Kb max	Prescelto
1 componente	0,60	0,80	1,00	1,00
2 componenti	1,40	1,60	1,80	1,80
3 componenti	1,80	2,00	2,30	2,00
4 componenti	2,20	2,60	3,00	2,60
5 componenti	2,90	3,20	3,60	2,90
6 o più componenti	3,40	3,70	4,10	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE

	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,131695	0,610152	0,741847
102 Campeggi, distributori carburanti, Impianti sportivi	0,275736	1,293054	1,568790
103 Stabilimenti balneari	0,156387	0,729836	0,886223
104 Esposizioni, autosaloni	0,123464	0,586685	0,710149
105 Alberghi con ristorante	0,440354	2,062784	2,503138
106 Alberghi, affittacamere e agriturismi senza ristorante	0,329237	1,537115	1,866352
107 Case di cura e riposo	0,390969	1,835151	2,226120
108 Uffici, agenzie	0,411546	1,926674	2,338220
109 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,226350	1,056033	1,282383
110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,358045	1,668532	2,026577
111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,440354	2,065131	2,505485
112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,296313	1,384577	1,680890
113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,378622	1,771789	2,150411
114 Att. industriali con capannoni di produzione e locali deposito	0,176965	0,821359	0,998324
115 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,226350	1,056033	1,282383
116 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, agriturismi con ristoranti	1,991883	9,309518	11,301401
117 Bar, caffè, pasticcerie	1,498027	6,997979	8,496006
118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,724321	3,386346	4,110667
119 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,633781	2,954546	3,588327
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,493969	11,667991	14,161960
121 Discoteche, night club	0,428008	2,008809	2,436817

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

Categorie Tariffa	Kc Min	Kc Max	Kc scelti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,32
02. Impianti sportivi, campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,67
03. Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38
04. Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30
05 Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07
06. Alberghi, affittacamere ed agriturismi - senza ristorante	0,80	0,91	0,80
07. Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95
08. Uffici, agenzie	1,00	1,13	1,00
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,55	0,58	0,55
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72	1,04	0,72
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92
14. Attività industriali con capannoni di produzione, locali deposito	0,43	0,91	0,43
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84
17. Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06
21. Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04

QUOTA VARIABILE

Categorie Tariffa	Kd Min	Kd Max	Kd scelti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,60
02. Impianti sportivi, campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,51
03. Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,11
04. Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	2,50
05 Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,79
06. Alberghi, affittacamere ed agriturismi - senza ristorante	6,55	7,49	6,55
07. Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,82
08. Uffici, agenzie	8,21	9,30	8,21
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali	4,50	4,78	4,50
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,11
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	8,80
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	5,90	8,50	5,90
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,55
14. Attività industriali con capannoni di produzione, locali deposito	3,50	7,50	3,50
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,50
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	39,67	60,88	39,67
17. Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	29,82
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	14,43
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	12,59
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	49,72
21. Discoteche, night club	8,56	13,45	8,56